

# Messaggio

numero

**6523**

data

17 agosto 2011

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 febbraio 2011 presenta nella forma elaborata di Christian Vitta e Riccardo Calastri concernente la modifica dell'art. 18 della Legge sulla scuola media**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata in data 21 febbraio 2011 propone la modifica dell'art. 18 della Legge sulla scuola media. L'attuale versione è la seguente:

### **Art. 18 - Comprensori e sedi**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

<sup>2</sup>Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

<sup>3</sup>Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e alloggio.

Per contro la modifica proposta dagli iniziativaisti è del seguente tenore:

### **Art. 18 - Comprensori e sedi**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

<sup>2</sup>Un comprensorio deve avere al minimo 300 e al massimo 450 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

<sup>3</sup>Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e alloggio.

La modifica proposta introduce al cpv. 2 dell'art. 18 il numero minimo (300 allievi) e massimo (450 allievi) del comprensorio che fa capo ad una sede di scuola media. Per il resto la formulazione del testo ripropone il contenuto del vigente art. 18.

Dei comprensori di scuola media il Gran Consiglio si era già occupato in occasione dell'esame della mozione 25 giugno 2001 di G. Pestoni e cof. riferita alla sede di scuola media di Giubiasco e alla realizzazione di una nuova sede sulla sponda destra del fiume Ticino. Il Consiglio di Stato, con messaggio del 26 aprile 2005, si era espresso negativamente "in quanto l'edificazione della nuova sede di Bellinzona 2 e la revisione dei comprensori scolastici consentono di ripartire gli allievi in diverso modo e, conseguentemente, di ridurre il numero di allievi che saranno accolti nei prossimi anni nella sede di Giubiasco". Il

Gran Consiglio, confrontato con un rapporto di maggioranza e uno di minoranza, dava poi la sua adesione al rapporto di maggioranza che nelle conclusioni *esortava* “*il Consiglio di Stato a mantenere di regola il numero di allievi per sede entro un limite ragionevole (500 allievi), ad adeguare il personale amministrativo alle dimensioni della struttura*”.

A prescindere dalle motivazioni alla base dell’iniziativa elaborata presentata - che si possono sostanzialmente condividere poiché una sede scolastica con effettivi più contenuti è di più facile conduzione, anche se deve essere qui ribadito che non esiste una correlazione tra l’elevato numero di allievi di una sede e le maggiori difficoltà gestionali dovute alla presenza di casi problematici o a particolari disagi - è opportuno inizialmente riassumere la situazione relativa all’anno scolastico 2011/12 per quanto attiene agli effettivi per sede di scuola media (per alcuni sedi comprensive delle sottosedi).

In sintesi

sedi con meno di 250 allievi: 6  
sedi con 251 - 350 allievi: 13  
sedi con 351 - 450 allievi: 9  
sedi con 451 - 550 allievi: 3  
sedi con 551 e più allievi: 4 (Giubiasco, Gordola, Agno, Morbio Inferiore)

La Divisione della scuola ha provveduto a verificare le conseguenze dell’applicazione del nuovo art. 18 proposto dall’iniziativa.

L’esito è il seguente:

- 18 sedi di scuola media e 3 sottosedi rispettano i criteri indicati;
- 3 sedi e 1 sottosede dovrebbero essere chiuse (Lodrino, Breganzona, Giornico, Faido);
- 15 sedi dovrebbero rivedere i loro comprensori.

Per 5 sedi attuali occorre prevedere la costruzione di una nuova sede (fra queste è già compresa la sede di Caslano) o prospettare un ampliamento in seguito ai nuovi comprensori. La modifica dei comprensori delle sedi scolastiche comporta poi inevitabilmente dei maggiori oneri di trasporto a carico del Cantone, come pure un’incidenza sulle spese per le refezioni scolastiche.

Dall’analisi svolta emerge quindi come l’applicazione del nuovo articolo 18 prospettato dall’iniziativa sia particolarmente complessa e onerosa. Infatti la definizione di un effettivo minimo e massimo appare molto vincolante e fluttuante a dipendenza dell’evoluzione demografica (per inciso il numero minimo previsto dall’iniziativa dovrebbe essere ridotto a 225 in quanto nel caso di uno sdoppiamento di una sede con oltre 450 allievi ci si troverebbe comunque a non soddisfare il criterio minimo dei 300 allievi prescritto dalla stessa iniziativa). La modifica dei comprensori scolastici - già attuata in alcuni casi - comporta generalmente delle reazioni negative da parte di famiglie e comuni. Dove è stata attuata questa misura è stata introdotta gradualmente e ripartita nell’arco di 4 anni. La costruzione infine di nuove sedi scolastiche comporterebbe importanti investimenti (indicativamente dell’ordine di 100-120 mio), la ricerca di terreni da destinare alla scuola e l’assunzione di nuove spese di gestione.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato, pur condividendo gli obiettivi e le preoccupazioni alla base dell’iniziativa presentata, reputa particolarmente problematica la sua attuazione. Oltre a determinare un sensibile cambiamento rispetto alla situazione attuale, essa genera nuovi costi e non tiene sufficientemente in considerazione le premesse che hanno determinato l’ubicazione attuale delle sedi di scuola media. Com’è noto, al momento del varo della riforma della scuola media, la definizione delle sedi è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità cantonali, in stretta collaborazione

con i comuni. Per l'attuazione si sono utilizzate tutte le sedi ginnasiali esistenti con la loro capienza (da qui alcune sedi con effettivi elevati come Losone, Giubiasco, Morbio Inferiore, Agno), si sono ampliate alcune sedi di scuola maggiore esistenti e si sono realizzate nuove sedi scolastiche. Tutto ciò ha determinato l'assetto attuale che tiene conto sia delle diverse realtà regionali sia delle infrastrutture logistiche esistenti o realizzate. Come si può rilevare già attualmente l'autorità cantonale non sempre ha potuto ottemperare in modo rigoroso ai disposti dell'art. 18 della Legge sulla scuola media e questo sia per non realizzare sedi scolastiche con un numero troppo elevato di allievi sia per evitare agli stessi eccessive trasferte tra il domicilio e la sede scolastica.

In conclusione il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di voler respingere l'iniziativa reputando preferibile l'attuale impostazione dell'art. 18, ritenuta un'attenzione particolare ad evitare la costituzione di sedi con un numero troppo elevato di allievi e l'adozione di puntuali correttivi là dove vi siano le premesse logistiche e funzionali, anche per evitare maggiori oneri finanziari per il Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella